

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

del ricorrente si confonda con quelli dell'opponente.

L'elemento predominante dei marchi in questione non è l'elemento denominativo "FIX", considerato isolatamente, bensì la caratteristica incisione associata ad una determinata grafica.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione deposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Concludendo: non esiste rischio di confusione per i consumatori in relazione alla coesistenza sul mercato dei segni diversi in esame a causa della mera coincidenza del termine "FIX".

Motivi di ricorso: Interpretazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso, nella parte in cui considera che la concessione della registrazione del marchio richiesto potrebbe far sorgere un rischio di confusione con i marchi comunitari nn. 587725 e 771196.

Secondo il decimo 'considerando' della direttiva sul marchio comunitario, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori (...). Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha commesso manifesto errore di valutazione in quanto, dopo aver enunciato in maniera generica alcuni di questi fattori, è venuta meno al suo ulteriore obbligo di valutarne la reciproca interazione.

La decisione impugnata, nell'analizzare i segni contrapposti, non ha proceduto ad una "valutazione globale dei segni in esame", criterio sostenuto, in particolare, nella sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 25).

Evidente contraddizione della commissione di ricorso, poiché, nel citare il criterio della "valutazione globale dei segni in esame", ha adottato successivamente un criterio opposto, procedendo ad una "dissezione" del marchio comunitario da registrare.

Il ricorrente sostiene che la decisione della commissione di ricorso conclude, in maniera sorprendente, che, nonostante tutte le differenze tra i segni interessati, esiste un rischio di confusione tra i marchi in esame.

Inoltre, dovevano essere prese in considerazione tutte le registrazioni di marchi comunitari di terzi, nelle classi 6, 17 e 19, che comprendono il suffisso e/o prefisso "FIX" nella loro composizione, tra cui alcuni anteriori a quelli dell'opponente. Una volta accertato che essi non si confondono tra di loro, non si può neanche sostenere che il marchio

Ricorso del governo di Gibilterra contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-211/04)

(2004/C 217/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 9 giugno 2004 il governo di Gibilterra, rappresentato dai sig.ri Llamas, lawyer, J. Temple Lang, Solicitor, A. Petersen, lawyer, e K. Nordlander, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione nella sua integralità;
- ingiungere alla Commissione il pagamento dei costi e spese legali ed altri esposti da Gibilterra nel presente caso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 marzo 2004 sul regime di aiuti che il Regno Unito si prefigge di porre in essere con riguardo alla Government of Gibraltar Corporation Tax Reform ⁽¹⁾ (riforma del governo di Gibilterra concernente l'imposta sulle società). In tale decisione la Commissione conclude che la riforma tributaria proposta costituisce un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune.

Il ricorrente afferma che la Commissione ritiene la riforma regionalmente selettiva nel senso che conferisce vantaggi fiscali a società di Gibilterra rispetto a società del Regno Unito e che la riforma è selettiva sotto il profilo materiale nella misura in cui specifiche caratteristiche conferiscono vantaggi fiscali a talune società di Gibilterra paragonate ad altre nella stessa Gibilterra.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente avanza in primo luogo l'argomento che la Commissione ha male applicato il diritto e commesso errori di motivazione concludendo che la riforma tributaria proposta da Gibilterra è regionalmente selettiva.

Il ricorrente sostiene in proposito che la premessa secondo cui Gibilterra fa parte del Regno Unito è errata. Secondo il ricorrente questo è evidente dal punto di vista del diritto costituzionale interno, del diritto internazionale pubblico e del diritto comunitario.

Il ricorrente sostiene poi che il principio della selettività regionale sostenuto dalla Commissione non è applicabile a Gibilterra. Ad avviso del ricorrente la decisione riguarda due autorità tributarie che sono totalmente separate e si escludono a vicenda cosicché le leggi di Gibilterra in materia tributaria non possono considerarsi deroghe al diritto tributario del Regno Unito.

In secondo luogo il ricorrente asserisce che la Commissione ha male applicato il diritto e commesso errori di motivazione concludendo che la riforma tributaria è selettiva sotto il profilo materiale. Secondo il ricorrente la riforma è di carattere generale e rappresenta una ragionevole scelta di politica economica da parte di Gibilterra.

Dal punto di vista del ricorrente le disposizioni a norma delle quali le società che non fanno profitti non vengono tassate e le società in generale non devono pagare oltre uno specifico importo massimo, sono meramente destinate ad evitare la tassazione eccessiva e non sono selettivamente applicabili a particolari gruppi o categorie.

Il ricorrente fa anche valere che la Commissione ha torto quando afferma, con riguardo alla non applicabilità dell'imposta sui salari e sulla proprietà a società senza sedi commerciali o dipendenti a Gibilterra, che la riforma esonera un settore oltremare ed è per tale ragione selettiva sotto il profilo materiale. Il ricorrente fa valere inoltre che la Commissione ha violato al riguardo forme sostanziali di procedura poiché né il Regno Unito né la ricorrente hanno avuto l'occasione di pronunciarsi su tale punto durante l'inchiesta formale.

Da ultimo il ricorrente sostiene che la riforma non può considerarsi selettiva perché il suo carattere, il suo regime generale ed i suoi tratti essenziali sono concepiti per adattarsi alle speciali caratteristiche dell'economia di Gibilterra ed in particolare alla dimensione limitata, alla scarsità di forza lavoro, all'industria dipendente dal terziario ed alla semplicità operativa per una piccola amministrazione.

(¹) Aiuto di Stato C 66/2002 – Gibraltar government corporation tax reform.

Ricorso della Royal County of Berkshire Polo Club Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), (UAMI) proposto l'8 giugno 2004

(Causa T-214/04)

(2004/C 217/50)

(Lingua processuale da determinare in conformità dell'art. 131, n. 2 del regolamento di procedura — lingua in cui era proposto il ricorso: l'inglese)

L'8 giugno 2004 la Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, Windsor (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J.H. Maitland Walker, Solicitor, e D. McFarland, Barrister ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Anche la Polo/Lauren Company LP era parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 25 marzo 2004 nel caso R 273/2002-1, che respinge il ricorso della ricorrente;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario richiesto:	Marchio figurativo «ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB» per merci della classe 3 (prodotti per la pulizia ecc.)
Titolare del marchio o segno citato nel procedimento di opposizione:	Polo Lauren Company LP
Marchio o segno citato nell'opposizione:	Marchi nazionali figurativo e denominativo contenenti la parola «POLO»
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione di opposizione; rifiuto della registrazione
Motivi:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ¹ . La ricorrente sostiene che i segni in questione sono dissimili.

(¹) GU 1994, L 11, pag. 1.